



# **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, LA COMPOSIZIONE E LE ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCERTAZIONE PREVISTA DALLE LEGGI REGIONALI N. 12/03 E 17/05**

(...)

## **TITOLO III COMITATO TECNICO DISABILI**

### **Art. 12**

#### **(Istituzione e Composizione)**

1. Nell'ambito della Commissione integrata è costituito il Comitato Tecnico, come previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.
2. Il Comitato Tecnico è così composto:
  - a. n. 1 funzionario del competente Settore/Servizio della Provincia con funzioni di presidente;
  - b. n. 2 esperti designati dalle Associazioni delle persone con disabilità presenti all'interno della Commissione Provinciale di Concertazione integrata, in accordo tra loro; in caso di mancato accordo, la designazione spetta alle due Associazioni comparativamente più rappresentative a livello provinciale;
  - c. n. 1 esperto designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro presenti all'interno della Commissione Provinciale di Concertazione, in accordo tra loro; in caso di mancato accordo, la designazione spetta all'Organizzazione dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativa a livello provinciale;
  - d. n. 1 esperto designato dalle Organizzazioni sindacali presenti all'interno della Commissione Provinciale di Concertazione, in accordo tra loro; in caso di mancato accordo, la designazione spetta all'Organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa a livello provinciale;
  - e. n. 2 esperti designati dalla Provincia, sentito il parere delle Aziende USL del territorio provinciale.

### **Art. 13**

#### **(Procedura per la designazione e la nomina dei componenti)**

1. I componenti del Comitato Tecnico sono nominati dal Presidente della Provincia, anche sulla base delle designazioni pervenute dai soggetti di cui ai punti b), c), d) del precedente articolo 12. Le designazioni dovranno comunque garantire la presenza, all'interno del Comitato, di una pluralità di profili professionali così come previsti nel successivo comma 3 del presente articolo.
2. Le designazioni dovranno riguardare soggetti di comprovata e documentabile esperienza relativamente alla tematica dell'inserimento lavorativo mirato dei soggetti disabili.
3. In particolare, per gli esperti da designare ai sensi dei punti b), c), d) dell'art. 12, comma 2, le designazioni dovranno riguardare soggetti in possesso di uno dei seguenti profili professionali:

- a. medico legale;
  - b. medico del lavoro;
  - c. operatore sociale (educatore, assistente sociale, etc.) con esperienza relativa all'inserimento lavorativo;
  - d. ergonomista/riabilitatore.
  - e. esperto di sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. L'eventuale sostituzione di componenti del Comitato Tecnico dovrà essere effettuata, con comunicazione al Presidente della Provincia, da parte dell'Associazione o Organizzazione che abbia effettuato la designazione del sostituto. L'esperto designato quale sostituto dovrà essere comunque in possesso di uno dei profili professionali di cui al comma 3 del presente articolo.

#### **Art. 14** **(Compiti)**

1. Il Comitato Tecnico opera con il vincolo della riservatezza e ha compiti attinenti alla valutazione delle residue capacità lavorative e alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento lavorativo secondo quanto previsto dall'art. 6 della L. 68/99 e dagli artt. 4, 7, co. 3, e 8, co. 1, del DPCM 13/1/2000.
2. In particolare sono affidati al Comitato Tecnico:
  - ❑ il raccordo con la Commissione di accertamento e con gli altri soggetti istituzionali competenti in materia (INAIL) per la definizione del profilo socio-lavorativo della persona disabile;
  - ❑ l'indicazione di proposte in merito all'effettuazione delle visite di accertamento sanitario;
  - ❑ l'esame delle problematiche inerenti i percorsi di inserimento lavorativo;
  - ❑ la validazione dei criteri di abbinamento posto/persona utilizzati nei percorsi personalizzati di inserimento lavorativo;
  - ❑ l'individuazione di criteri per le "chiamate con avviso pubblico" dei soggetti disabili;
  - ❑ l'analisi delle postazioni lavorative complesse e l'elaborazione di proposte per l'adattamento e/o l'abbattimento di barriere architettoniche.
3. Il Comitato Tecnico, inoltre, supporta i competenti uffici della Provincia nella formulazione della scheda professionale e nell'analisi delle postazioni di lavoro.

#### **Art. 15** **(Convocazioni, riunioni e funzionamento)**

1. Il Comitato Tecnico si riunisce, di norma, almeno una volta al mese presso l'Amministrazione provinciale e le sedute non sono pubbliche. Le sedute saranno ritenute valide con la presenza di almeno tre componenti; sarà comunque indispensabile la presenza del funzionario della Provincia.
2. Le funzioni di segreteria del comitato Tecnico sono svolte da personale della struttura provinciale competente.
3. Le decisioni del Comitato Tecnico Provinciale non sono soggette a votazione e verranno ratificate mediante la sottoscrizione del verbale.
4. Al termine di ogni seduta viene fissato il calendario delle sedute successive e sono indicate le priorità di trattazione degli argomenti da inserire nei vari ordini del giorno.
5. La convocazione di ulteriori esperti o l'acquisizione di pareri tecnici sarà effettuata dal segretario sulla base di specifiche richieste provenienti dal Comitato medesimo.
6. Le convocazioni potranno essere inviate a mezzo fax o posta elettronica.

#### **Art. 16** **(Rapporti con altri organismi)**

1. Il Comitato Tecnico Provinciale concorda con le Commissioni di accertamento sanitario predisposte dalle Aziende USL ai sensi della L. 68/99 le modalità più idonee di integrazione dei reciproci compiti, al fine di un migliore raggiungimento degli obiettivi di inserimento lavorativo.
2. Il Comitato Tecnico riferisce periodicamente alla Commissione integrata, attraverso dati quali/quantitativi sulla propria attività e, in generale, sugli esiti analitici dell'attività del collocamento mirato, evidenziando aspetti di sviluppo e criticità.

#### **Art. 17**

##### **(Indennità di presenza)**

Gli esperti del Comitato Tecnico hanno diritto ad un'indennità pari al gettone di presenza dei consiglieri provinciali, relativamente alle giornate di effettiva presenza e partecipazione ai lavori.